



# COMUNE di TARSIA

87040 PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. 3870

## ORDINANZA N. 41 IL SINDACO

**PREMESSO** che, in data 25/06/2020 dopo i lavori di rifacimento, avverrà la riapertura del parco giochi sito in via Olivella;

**Che** l'uso dei giochi è liberamente consentito a tutti i bambini che abbiano un'età non superiore ai 12 anni;

**Che** al fine di garantire la conservazione dei giochi e per evitare danni agli stessi o a persone sia necessario disciplinare l'uso dei giochi, ed i comportamenti da tenere all'interno del parco stesso;

**Visto** il D.lgs 18/08/2000 n 267 e s.mi.i recante il T.U delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Visti** i regolamento Comunale.

### DISPONE

L'uso dei giochi è riservato ai bambini on età non superiore ai 12 anni;

### E' VIETATO

L'uso dei giochi ai bambini con età superiore ai 12 anni;

L'uso improprio dei giochi e delle attrezzature presenti all'interno del parco giochi;

l'ingresso ai cani o ad altri animali di taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;

L'accesso alle biciclette e/o altri velocipedi;

L'accesso ai mezzi a motore (esclusi quelli riservati alla manutenzione);

### ALL'INTERNO DEL PARCO GIOCHI E' ALTRESI' VIETATO

Fumare e bere bevande alcoliche;

Creare punti di bivacco;

Gettare carta, mozziconi di sigarette, cibo o immondizia di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;  
Utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;  
Campeggiare e/o pernottare;  
Calpestare le aiuole o salire con i piedi sulle panchine;  
Giocare a pallone;  
Calpestare i tappeti del parco giochi, indossando calzature con tacchi o altri oggetti contundenti (es. ombrello, ecc.) che possano danneggiare gli stessi;  
Produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni.

### **AVVERTE**

**Che** in caso d'inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni, non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da euro 25.00 ad euro 500.00, così come stabilito dall'art 7 bis T.U.E.L (Dlgs 267/2000). In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla L. 689/1981.

**Gli** Agenti delle Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

### **SI AVVISA**

**Che** ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 7/8/1941 contenente nuove norme amministrative in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online. Ovvero, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio online.

Dalla Residenza Municipale 24/06/2020

**IL SINDACO**

**F.to AVV. ROBERTO AMERUSO**

Firma autografa su originale  
conservato presso il Comune